STATUTO DELLA SEZIONE DI LUCCA

MODIFICATO PER L'ADEGUAMENTO AL NUOVO STATUTO E AL NUOVO REGOLAMENTO GENERALE DEL CAI. 24 novembre 2007

1 TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 - E' costituita con sede in Lucca, Cortile Carrara nº 18, l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Lucca" e sigla "CAI Sezione di Lucca", **fondata nel 1923**. L'associazione ha durata illimitata.

L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

La sede può essere spostata nell'ambito del Comune di Lucca.

Art. 2 - La Sezione è una struttura periferica del Club Alpino Italiano (CAI), di cui fa parte a tutti gli effetti, è soggetto di diritto privato e non ha scopo di lucro. Essa uniforma il proprio statuto allo Statuto e al Regolamento Generale del CAI.

TITOLO II SCOPI E FUNZIONI

- Art. 3 L'associazione ha per scopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la tutela del loro ambiente naturale. L'associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale, ed è improntata secondo principi di democraticità.
- Art. 4 Per conseguire gli scopi indicati all'art. 3, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI, del Gruppo Regionale della Toscana, nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati, l'associazione provvede:
- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) all'indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole del CAI competenti in materia, o all'organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del CAI competenti in materia, per la formazione di soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e sci-alpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
- f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche,

escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;

- i) a pubblicare il periodico sezionale denominato "Le Alpi Apuane" del quale è editrice e proprietaria;
- 1) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.
- E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.
- **Art. 5** Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

3 TITOLO III SOCI

- **Art. 6** I soci dell'associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari, famigliari e giovani. I soci, purché maggiorenni, hanno il diritto di voto nelle assemblee della loro sezione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo.
- Art. 7 Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all'associazione da non meno di due anni compiuti; per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà. L'iscrizione è personale e non trasmissibile. Sull'ammissione decide il Consiglio Direttivo.

Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente statuto e lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI. dei quali riceve copia all'atto dell'iscrizione; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell'associazione.

- Art. 8 L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.
- Art. 9 Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale. Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.
- Art. 10 Il socio è tenuto a versare all'associazione:
- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Il socio che non ha rinnovato la propria adesione entro il 31 marzo di ciascun anno sociale è considerato moroso. L'accertamento della morosità è di competenza del Consiglio Direttivo della sezione; non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione presso la quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.

Art. 11 - I diritti e i doveri del socio sono quelli stabiliti nell'art. II.4 dello Statuto del CAI e dal Titolo II Capo V del Regolamento Generale del CAI.

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del CAI se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti.

Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal CAI.

Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della sezione anche nel caso di suo scioglimento o liquidazione.

Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale o in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della sezione.

Il socio può dimettersi dal Club alpino italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della sezione, sono irrevocabili e hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

- Art. 12 La qualità di socio cessa nei casi indicati dall'art. II.5 dello Statuto del CAI e del Titolo II Capo V del Regolamento Generale del CAI, con le modalità ivi stabilite.
- Art. 13 Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio, che tenga un contegno contrastante con i principi informatori dell'associazione e con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno e, nei casi più gravi, può deliberarne la radiazione.

Contro i provvedimenti disciplinari, il socio può presentare ricorso a norma dei regolamenti disciplinari vigenti, previsti dall'ordinamento sezionale e dall'ordinamento degli organismi sovra-ordinati locali e nazionali.

4 TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14 - Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente:
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della Sezione.

Art. 15 - Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e devono essere conferite a soci maggiorenni iscritti all'associazione da almeno due anni compiuti.

Capo 1° ASSEMBLEA dei Soci

Art. 16 - L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione; essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- elegge i Consiglieri, i Revisori dei conti e i Delegati all'Assemblea generale del CAI; è escluso il voto per corrispondenza e per delega.
- determina la quota associativa e quella di ammissione per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei Delegati;
- approva annualmente il programma dell'associazione, i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione

del Presidente;

- delibera sull'alienazione o sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto dell'associazione in unica lettura;
- delibera lo scioglimento dell'associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque

soci aventi diritto al voto e contenuta nell'ordine del giorno.

Art. 17 - L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo, si tiene almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci e per la nomina alle cariche sociali; può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno.

L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione avviene mediante avviso che, almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea, deve essere esposto nella sede sociale, e spedito a ciascun socio avente diritto al voto.

Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione.

Art. 18 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni, in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea. I minori di età possono assistere all'assemblea.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di persona di almeno la metà degli aventi diritto al voto: tuttavia in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 19 - L'Assemblea nomina un presidente, un segretario, se necessario, tre scrutatori. Spetta alla Commissione di verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare il diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 20 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto. Le elezioni alle cariche sociali si fanno a scheda segreta. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 21 - Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine e le modifiche dello statuto, non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del CAI a norma degli artt. 12 e 27 dello Statuto del CAI.

Capo 2° CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione e si compone di n.11 membri eletti dall'Assemblea fra i soci.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti: il Presidente, il Vice presidente, il Tesoriere. Nomina inoltre il Segretario, che può essere scelto anche fra i soci nor fallo parte del Consiglio Direttivo; esso, in questo caso, non ha diritto di voto.

Gli eletti a Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario durano in carica non più di tre anni. Essi sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno tre anni di interruzione. La limitazione non opera per il Segretario non facente parte del Consiglio Direttivo.

Art. 23 - Gli eletti durano in carica n. 3 anni e sono rieleggibili consecutivamente quattro volte. Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 3 riunioni consecutive.

Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti che assume la stessa anzianità del sostituito.

Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi a meno della metà dei suoi componenti si deve convocare l'Assemblea per la elezione dei mancanti. I nuovi eletti assumono la stessa anzianità dei sostituiti In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art 24 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni due mesi mediante avviso contente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.

Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario, o da un consigliere all'uopo designato, e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione.

Art. 25 - Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI, i soci che fanno parte degli Organi e delle Commissioni Centrali o Regionali del CAI e i responsabili degli organi tecnici sezionali. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Gli ex Presidenti dell'associazione hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salve le limitazioni contenute nel presente statuto o nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI. In particolare esso:

- propone il programma annuale di attività dell'associazione, sentite Commissioni e Gruppi, e predispone quanto necessario per attuarlo;
- convoca l'Assemblea dei Soci;
- redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e approva la relazione del Presidente;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi soci;
- propone incaricati alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni e Gruppi e ne coordina l'attività;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto;
- emana eventuali regolamenti particolari;
- proclama i soci venticinquennali e cinquantennali.

Capo 3° PRESIDENTE

Art. 27 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e la firma sociale. Convoca e preside le riunioni del Consiglio Direttivo, firma con il Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento. Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato

esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi.

In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente dirige l'Assemblea dei soci fino alla nomina del suo presidente.

Capo 4° TESORIERE E SEGRETARIO

- **Art. 28** Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione; tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.
- Art. 29 Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'associazione.

Capo 5° COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Art. 30 Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. Esso si compone di tre membri eletti dall'Assemblea per n. 3 anni e nomina fra i suoi componenti un presidente.
- Art. 31 Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

I Revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Capo 6° CARICHE SOCIALI

- Art. 32(nuovo) Voto Le elezioni e le designazioni sono fatte con voto libero e segreto. Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. E' escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.
- Art. 33(nuovo) Gratuità delle cariche Le cariche negli organi della struttura centrale e delle strutture periferiche sono elettive e a titolo gratuito. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso.

Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.

5 TITOLO V COMMISSIONI E GRUPPI

Art. 34(ex 32) - Il Consiglio Direttivo può costituire speciali commissioni formate da Consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri, predisponendone il regolamento.

Art. 35(ex 33) - Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire tra i soci C.A.I. gruppi, aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente statuto.

E' vietata la costituzione di gruppi di non soci.

6 TITOLO VI SOTTOSEZIONI

Art. 36(ex 34) - Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni. La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all'approvazione del competente DR (Comitato Direttivo Regionale)

Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale e non intrattengono rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale. Esse hanno un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della sezione e che è soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della sezione.

In caso di scioglimento di una sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio.

Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione.

7 TITOLO VII AMMINISTRAZIONE

Art. 37(ex 35) - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti, deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Art. 38(ex 36) - Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'associazione.

Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il bilancio è reso pubblico mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 39(ex 37) - I fondi liquidi dell'associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto bancario o postale intestato all'associazione stessa.

Art. 40(ex 38) - I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.

In caso di scioglimento della Sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisore dei conti del Club Alpino Italiano.

Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal CDR (Comitato Direttivo Regionale) e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR (Gruppo Regionale) interessato.

Il patrimonio è devoluto per fini di utilità sociale o di pubblica utilità.

E' escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.

8 TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 41(ex 39) - Le controversie fra i soci o fra soci e organi dell'associazione, relative alla vita dell' associazione stessa, non possono essere deferite all'autorità giudiziaria né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non venga adito l'organo competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione, secondo lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Organi competenti ad esperire il tentativo, sono:

- il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei conti, per le controversie tra soci;
- il Comitato Direttivo Regionale e gli altri Organismi Regionali e Nazionali a ciò preposti in base all'ordinamento del Gruppo Regionale di appartenenza e secondo lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI.

Si applicano le norme procedurali stabilite negli eventuali specifici regolamenti disciplinari delle strutture centrali e periferiche del CAI.

Art. 42(ex 40) - Contro le deliberazioni degli organi dell'associazione che si ritengono assunte in violazione del presente statuto e dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI è ammesso ricorso a norma delle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI ed in particolare nei rispettivi Titoli VIII.

9

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43(ex 41) - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI.

L'adeguamento dell'ordinamento delle strutture periferiche alle modifiche dell'ordinamento della struttura centrale è atto dovuto. E' adottato dal Consiglio Direttivo della Sezione con propria delibera, da portare all'approvazione dell'Assemblea dei soci nella prima seduta utile.

NOTA

Adeguamento 2005 dello statuto approvato con delibera n. 51 del Consiglio Centrale del CAÏ nazionale in data 12 luglio 2003.

AVVERTENZE

Sono sottolineate le norme obbligatorie ai fini del riconoscimento della Sezione come organizzazione di volontariato (L. 11.8.91 n. 266).

Tutte le restanti norme sono comunque inderogabili, perché previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, salvo quelle per le quali si fanno i seguenti richiami:

- 1) Indicazione utile ma non essenziale.
- 2) Articolo che, fin qui, può essere variamente formulato nel rispetto dell'art. 1 del Regolamento Generale e deve anche prevedere la dotazione della sede sociale, la cura della biblioteca e

- dell'archivio cartografico e fotografico, di costituire una dotazione di materiale alpinistico e di curare le pubblicazioni di interesse dell'associazione.
- 3) Qualora venga introdotta questa previsione, va letteralmente ed interamente riprodotto il comma h).
- 4) La seconda parte della lett. i) è necessaria per l'invio delle pubblicazioni postali in abbonamento a tariffa agevolata a norma delle vigenti leggi postali.
- 5) Alinea facoltativo.
- 6) Possono essere previsti anche i probiviri, esclusivamente per dirimere vertenze tra soci dell'associazione.
- 7) Può essere previsto che l'Assemblea dei soci elegga anche i probiviri. Può essere previsto anche che l'Assemblea elegga direttamente anche il Presidente e/o il Vice Presidente.
- 8) La facoltà di determinare la quota di ammissione può essere riservata anche al Consiglio Direttivo.
- 9) Può essere eliminata la facoltà di decisione circa i programmi dell'associazione. Possono essere attribuiti all'Assemblea dei soci altre decisioni su materie non in contrasto con il presente statuto.
- 10) Si possono prevedere due assemblee ordinarie dei soci: una per discutere il bilancio di previsione e la fissazione delle quote sociali prima dell'inizio dell'anno sociale, e per la elezione alle cariche sociali; l'altra, entro il 31 marzo, per l'approvazione del bilancio consuntivo e delle relazioni che l'accompagnano e per l'elezione dei Delegati.
- 11) La facoltà di conferimento di delega, suoi eventuali limiti relativi alla qualità del delegato ed al numero delle deleghe conferibili, può essere variamente regolamentato. Ai fini del riconoscimento della Sezione come organizzazione di volontariato (L. 11.8.91 n. 266) non sono ammesse le deleghe.
- 12) Il termine di ventiquattro ore è il minimo consentito.
- 13) La verifica poteri può essere variamente regolata, ma è da escludere che sia affidata al presidente dell'Assemblea.
- 14) La soluzione dell'esito conseguente la parità di voto può essere liberamente regolata.
- 15) I componenti del Consiglio Direttivo non possono essere meno di cinque; il loro numero, preferibilmente dispari, può essere determinato liberamente.
- 16) In caso di previsione dell'elezione diretta da parte dell'Assemblea del Presidente e/o del Vice Presidente, il Consiglio Direttivo nomina solo il Segretario ed il Tesoriere.
- 17) La durata delle cariche non può essere superiore a tre anni; può essere prevista la rieleggibilità con o senza limitazioni di rinnovi.
- 18) La decisione su questa materia può essere riservata alternativamente al Consiglio Direttivo o all'Assemblea dei soci.
- 1912 ultima ipotesi del capoverso può essere soppressa.
- 20) Previsione facoltativa.
- 21) Vedi nota nº 17.
- 22-23) Materie che possono essere omesse se ritenute non necessarie.
- 24) Inciso facoltativo.
- **25-26)** Le ultime precisazioni sono necessarie anche ai fini delle agevolazioni previste dalle norme fiscali.
- 27) Poiché né lo Statuto né il Regolamento Generale del CAI prevedono quale organo sia preposto a dirimere le vertenze fra soci della stessa Sezione, questo può essere costituito anche in modo diverso o non essere previsto affatto.